



Registro Ordinanze circolazione stradale Ordinanza n. 425/P del 24/11/2016

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

(art 5 comma 3 del d.lgs n. 285 del 30 Aprile 1992)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIABILITA', MOBILITA' E CENTRO OPERATIVO

- PREMESSO** Che la circolazione in VIA DI RITORTOLI debba essere adeguatamente regolamentata per consentire lavorazioni di ripavimentazione della carreggiata ed aree di sosta mezzi operativi. Lavori eseguiti per conto del Comune dall'impresa " ITALBUILD Srl"
- RAVVISATA** pertanto la necessità di adottare tutti gli opportuni provvedimenti in relazione alla sicurezza e alle esigenze del traffico ed alle caratteristiche della strada;
- VISTI** gli artt. 6 e 7 del d.lgs 30.04.1992 n. 285 del 30 Aprile 1992 "Nuovo codice della strada"
- VISTO** l'articolo 107 del d.lgs 18.08.2000 n. 267 che attribuisce la competenza in materia di gestione amministrativa ed emanazioni di relativi provvedimenti, al dirigente di competenza
- VISTI** Lo statuto comunale e gli artt. 10,66 e 83 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e ei Servizi;
- VISTA** La determinazione dirigenziale nr. 408 del 03.05.2016 per l'incarico di P.O.

ORDINA

che dal giorno **1/12/2016** fino a **1/12/2016**

Siano Rispettati i seguenti obblighi, divieti e prescrizioni:

- Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati con orario 08:00 - 18:00;
- divieto di circolazione con orario 08:00 - 18:00

La Cittadinanza è informata della presente ordinanza mediante apposizione dei prescritti segnali stradali, da effettuarsi a cura del richiedente

Le violazioni alla presente ordinanza saranno perseguiti a termini di legge.

24 NOV. 2016
Bagno a Ripoli, _____

Il Tecnico
Geom. Giulio Lam Nang

Il Responsabile del Settore



Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimo Nardi

Contro le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 gg al Ministro dei Lavori Pubblici, ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del Nuovo Codice della Strada.
Negli altri casi è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg